

Consiglio di Stato - Sezione VI - Sentenza 3 marzo 2011 n. 1366.

Pres. Severini - Est. Meschino - Regione autonoma della Sardegna (Avv. Ceruli Irelli e Carrozza) contro Comune di Cagliari (Avv. Curreli, Massa e altri).

1. Tutela del paesaggio - Piano Paesistico Regionale - attività istruttoria - reiterazione di precedente valutazione tecnica - ammissibilità.

2. Tutela del paesaggio - Piano Paesistico Regionale - vincolo archeologico provvedimentale - vincolo paesaggistico su area di ampiezza superiore a quella protetta per motivi archeologici - conformità al principio di ragionevolezza.

1. In materia di tutela del paesaggio, non può essere dichiarato illegittimo l'uso della discrezionalità tecnica, propria del procedimento di pianificazione paesaggistica in fase istruttoria, qualora reiteri un riconoscimento dell'esistenza materiale della qualità di bene paesaggistico già fatto con un procedimento della medesima Regione.

2. In materia di tutela del paesaggio, è da ritenersi ragionevole l'apposizione di un vincolo da piano paesaggistico ai sensi dell'art. 134, lett. c), d.lgs. n. 42 del 2004, ad un'area di estensione maggiore rispetto a quella gravata da preesistente vincolo archeologico, se tale nuovo vincolo risulta funzionale alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico nazionale già emerso ed oggetto di vincolo provvedimentale.